PROVVEDIMENTI FINANZIARI PER GLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 1981

Art. 21

COMMA SOPPRESSO DALLA L. 23 APRILE 1981, N. 153

I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende che, avendo avuto gia' approvato il piano di riorganizzazione da parte della commissione centrale per la finanza locale, abbiano posto in essere alla data del 31 dicembre 1980 le procedure concorsuali per la copertura dei posti secondo quanto consentito dal quarto comma dell'art. 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, cosi' come convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299, potranno coprire i rimanenti posti nel limite del 30 per cento nell'anno 1981, del 30 per cento nell'anno 1982 e del 40 per cento nell'anno 1983. I comuni, le province, i consorzi e le rispettive aziende delle zone terremotate della Basilicata e della Campania, che abbiano approvato entro il 31 ottobre 1980 il piano generale di ristrutturazione degli uffici e dei servizi, potranno assumere mediante pubblico concorso nell'anno 1981 personale nel numero dei posti autorizzati dal quarto comma dell'art. 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito nella legge 7 luglio 1980, n. 299. Valgono per i rimanenti posti le disposizioni di cui al precedente primo comma. Le aziende municipalizzate e consortili possono, in caso di necessita', assumere il personale strettamente occorrente per fronteggiare insopprimibili esigenze di ampliamento dei servizi gestiti. Tale facolta' e' sottoposta alla condizione che l'azienda mantenga in pareggio il proprio bilancio o, se in disavanzo, che questo sia contenuto nei limiti di cui al precedente art. 18.

Versione in vigore dal 2 marzo 1981, non più in vigore dal 28 aprile 1981 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981
Estremi	Decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1981

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-finanziari-per-gli-enti-locali-per-l-anno-1981-1981/art-21-comma-soppresso-dalla-l-23-aprile-1981-n-153/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it